

LA CIRCOLARE DI

LA SETTIMANA *fiscale*

FINANZIARIA 2010 – RIVALUTAZIONE di TERRENI e di PARTECIPAZIONI

MODELLI INTRASTAT 2010 – PRECISAZIONI

IN QUESTA CIRCOLARE:

1. Riapertura dei termini per la rivalutazione;
2. Rimborso dell'imposta sostitutiva per gli affrancamenti precedenti;
3. Partecipazioni non quotate e successione;

Modelli Intrastat 2010 – Novità

1. RIAPERTURA dei TERMINI per la RIVALUTAZIONE

La Finanziaria 2010 (art. 2, co. 229, L. 191/2009) ha **riaperto** i **termini** per la **rideterminazione** del valore delle **partecipazioni** sociali non quotate in mercati regolamentati e dei **terreni** edificabili o agricoli, modificando l'art. 2, co. 2, D.L. 282/2002,

conv. con modif. dalla L. 27/2003. Conseguentemente, sulla base del dettato della Finanziaria 2010, le partecipazioni non quotate, nonché i terreni agricoli o edificabili **posseduti** alla data dell'**1.1.2010** possono essere oggetto di affrancamento sulla base di una specifica **perizia giurata** predisposta entro il **31.10.2010** ovvero, dal momento che detto termine normativamente statuito cade di domenica ed anche l'1.11.2010 è un giorno festivo, entro il **2.11.2010**.

N. 6 - 25 febbraio 2010

AMBITO SOGGETTIVO

Dal punto di vista soggettivo, i destinatari della normativa di affrancamento delle plusvalenze relative alle **partecipazioni** sociali non negoziate in mercati regolamentati sono:

- le **persone fisiche**, purché l'operazione non rientri nell'ambito dell'esercizio dell'**attività d'impresa**;
- le **società semplici** e le società e associazioni ad esse **equiparate**;
- gli **enti non commerciali**, se l'operazione non riguarda l'**attività commerciale** eventualmente esercitata;
- i **sogetti non residenti**, per quanto attiene alle plusvalenze derivati da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni; fanno eccezione i soggetti non residenti per cui le plusvalenze sono non imponibili per effetto di apposite previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Relativamente alla rideterminazione del valore dei **terreni**, i soggetti interessati sono le suddette **persone fisiche**, **società semplici** ed **equiparate** e gli **enti non commerciali**.

AMBITO OGGETTIVO

Possono essere oggetto di rivalutazione ai sensi della normativa in esame i seguenti beni:

- i **terreni lottizzati**;
- i **terreni** su cui sono state **costruite opere** per renderli edificabili;
- i **terreni** suscettibili di **utilizzazione edificatoria**;
- i **terreni agricoli**;
- i **titoli**, le **quote** e le **partecipazioni** di cui alle lett. c) e c-bis) dell'art. 67, co. 1, D.P.R. 917/1986, **non negoziati** in mercati regolamentati.

La rivalutazione di detti beni può essere effettuata solamente se **posseduti** a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi alla data dell'**1.1.2010**.

PERIZIA GIURATA

La rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni agricoli o edificabili, posseduti alla data dell'1.1.2010 dai soggetti precedentemente indicati, deve avvenire sulla base di una **perizia redatta e giurata** davanti ad un notaio o in tribunale entro il **2.11.2010**.

La redazione della perizia di stima è demandata:

- ai soggetti iscritti all'Albo dei **dottori commer-**

cialisti ed esperti contabili ovvero nell'elenco dei **revisori contabili**, se l'oggetto della stima sono le partecipazioni, i titoli e le quote non negoziati in mercati regolamentati;

- ai soggetti iscritti negli Albi degli **ingegneri**, degli **architetti**, dei **geometri**, dei **dottori agronomi**, degli **agrotecnici**, dei **periti agrari**, dei periti **industriali edili** e ai periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, se l'oggetto della stima sono i terreni edificabili o agricoli.

Si segnala che la perizia per l'affrancamento dei plusvalori gravanti sulle **partecipazioni** non negoziate in mercati regolamentati può essere redatta e giurata **anche** in un **momento successivo** alla **cessione** delle medesime, ma comunque entro il termine ultimo del 2.11.2010; tale facoltà deriva dal fatto che il valore periziato in relazione alle partecipazioni non rileva ai fini della tassazione indiretta, ma solamente ai fini delle imposte dirette. Viceversa, relativamente ai **terreni** edificabili o agricoli, il valore periziato costituisce il **valore minimo di riferimento** ai fini dell'applicazione delle imposte indirette (registro, ipocatastali) dovute in occasione del trasferimento; conseguentemente, è necessario che la relativa perizia di stima venga redatta e giurata **prima della cessione**.

Il costo per la redazione della perizia di stima sui terreni va portato **in aumento del valore d'acquisto** dell'area nella misura in cui è stato sostenuto ed è rimasto a carico. In relazione, invece, alle perizie relative alle partecipazioni non quotate, il relativo costo d'acquisto rimane **in capo al soggetto** che l'ha **effettivamente sostenuto**, e quindi:

- se la perizia è stata predisposta per conto della **società** o dell'**ente** dove la partecipazione è detenuta, il relativo costo è **deducibile** dal **reddito d'impresa** degli stessi in quote costanti nell'**esercizio di sostenimento** e nei **quattro successivi**;
- se la perizia è stata redatta per conto di **tutti** o **alcuni possessori** delle partecipazioni, il relativo costo deve essere portato **in aumento del valore d'acquisto** della partecipazione in **proporzione** al costo effettivamente sostenuto.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Ricorrendo i requisiti soggettivi ed oggettivi, è possibile procedere sulla base del valore periziato alla rivalutazione del valore dei beni. L'affrancamento prevede il versamento di un'**imposta sostitutiva** del:

- **4%** del valore periziato per le **partecipazioni qualificate** non negoziate in mercati regolamentati e per i **terreni**;
- **2%** del valore periziato per le **partecipazioni non qualificate** non negoziate in mercati regolamentati.

L'imposta deve essere **versata** tramite il **Modello F24** entro il **2.11.2010** in un'**unica soluzione**,

**FINANZIARIA 2010 – RIVALUTAZIONE di TERRENI
e di PARTECIPAZIONI NON QUOTATE**

Ambito soggettivo	<ul style="list-style-type: none"> ● Persone fisiche, purché l'operazione non rientri nell'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa; ● società semplici e società e associazioni ad esse equiparate; ● enti non commerciali, se l'operazione non riguarda l'attività commerciale eventualmente esercitata; ● soggetti non residenti, per quanto attiene alle plusvalenze derivati da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni
Ambito oggettivo	<ul style="list-style-type: none"> ● Terreni lottizzati; ● terreni su cui sono state costruite opere per renderli edificabili; ● terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; ● terreni agricoli; ● titoli, quote e partecipazioni di cui alle lett. c) e c-bis) dell'art. 67, co. 1, D.P.R. 917/1986, non negoziati in mercati regolamentati
Perizia giurata	La perizia deve essere redatta e giurata davanti ad un notaio o in Tribunale entro il 2.11.2010 da parte di uno dei soggetti previsti dalla norma
Imposta sostitutiva	<p>Quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 4% del valore periziato per le partecipazioni qualificate non negoziate in mercati regolamentati e per i terreni; ● 2% del valore periziato per le partecipazioni non qualificate non negoziate in mercati regolamentati. <p>Quando: l'imposta deve essere versata entro il 2.11.2010 in un'unica soluzione ovvero in tre rate annuali di pari importo</p>
Rimborsi	Non è ammessa la compensazione delle somme già versate a titolo d'imposta sostitutiva in forza di previgenti normative; le stesse dovranno essere richieste necessariamente a rimborso ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 602/1973
Successione e partecipazioni	Se la successione è intervenuta in una data successiva all'1.1.2010, da un punto di vista giuridico non si può ritenere che gli eredi fossero «possessori» della partecipazione alla data dell'1.1.2010, e conseguentemente gli stessi non possono giovare della normativa sull'affrancamento

ovvero in **tre rate annuali** di pari importo con le seguenti scadenze:

- prima rata: **2.11.2010**;
- seconda rata: **31.10.2011**;
- terza rata: **31.10.2012**.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del **3% annuo**.

Il **perfezionamento dell'affrancamento** ha luogo con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero della prima rata entro il 2.11.2010.

Le quietanze di versamento dell'imposta sostitutiva e la perizia giurata dovranno essere **conservate** dal contribuente ed **esibite o trasmesse** su eventuale richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

2. RIMBORSO dell'IMPOSTA SOSTITUTIVA per gli AFFRANCAMENTI PRECEDENTI

La normativa relativa alla possibilità di rivalutare il valore delle partecipazioni sociali non quotate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili o agricoli, è stata oggetto di proroghe da parte di numerose normative.

I contribuenti che si sono avvalsi della possibilità concessa da previgenti normative di rivalutare i beni in parola, possono comunque **optare** per la **nuova rivalutazione** concessa dalla Finanziaria 2010.

Tuttavia, chi intenda agevolarsi della possibilità di affrancamento concessa dalla Finanziaria 2010 dovrà dotarsi di una **nuova perizia di stima** riferita alla data dell'1.1.2010, corrispondere l'intero ammontare dell'imposta sostitutiva calcolata sul nuovo valore periziato (anche in forma rateale) e richiedere a rimborso gli importi pagati in forza delle **previgenti normative**, ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 602/1973 (e quindi tale possibilità è prevista per i soli versamenti rispetto ai quali non siano trascorsi più di 48 mesi).

Pertanto, **non** è ammessa la **compensazione** delle somme già versate a titolo d'imposta sostitutiva in forza di precedenti normative; le stesse dovranno essere richieste necessariamente a rimborso ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 602/1973. Diversamente nel caso in cui il contribuente abbia **optato** per la **rateizzazione** dell'imposta sostitutiva dovuta in relazione a precedenti rivalutazioni, potrà **non** pagare la rata o le **rate non ancora versate**.

3. PARTECIPAZIONI e SUCCESSIONE

In caso di partecipazione ricevuta per **successione mortis causa**, l'erede può procedere alla sua rivalutazione **solamente** se in suo «possesso» alla data dell'1.1.2010. Pertanto, se la **successione** è intervenuta in una **data successiva** alla suddetta, da un punto di vista giuridico non si può ritenere che gli eredi fossero «possessori» della partecipazione alla data dell'1.1.2010, e conseguentemente gli stessi **non** possono giovare della normativa sull'**affrancamento** in esame. In merito l'Amministrazione finan-

ziaria ha previsto un unico caso (peraltro di difficile realizzazione pratica) in cui la rideterminazione del valore della partecipazione del *de cuius* da parte dell'erede è possibile: qualora prima del decesso il *de cuius*, possessore della partecipazione alla data dell'1.1.2010, abbia conferito all'erede **mandato con rappresentanza** per il compimento di tutti gli atti necessari per beneficiare delle disposizioni agevolative per la rivalutazione della stessa.

Inoltre, in merito alla normativa relativa alla rivalutazione di partecipazioni non quotate cadute in successione, si segnala che ai sensi dell'art. 68, co. 6, D.P.R. 917/1986, «*nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione*». Alla luce di tale dettato normativo, pare chiaro che nella generalità dei casi l'**affrancamento** della partecipazione da parte del *de cuius* **non** ha alcuna **utilità**: in capo agli eredi, infatti, il costo fiscalmente riconosciuto è quello dichiarato in successione, ovvero, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 346/1990, il valore determinato sulla base del **patrimonio netto contabile** della società partecipata, senza considerare plusvalenze latenti sui beni aziendali ed avviamento. Nessuna rilevanza assume il valore rivalutato in capo al *de cuius*.

Diversamente, qualora le partecipazioni non quotate cadute in successione siano **esenti dall'imposta di successione** (art. 3, co. 4-ter, D.Lgs. 346/1990), il costo fiscalmente rilevante della partecipazione in capo agli eredi risulta essere quello di mercato: pertanto, in tal caso, si ha una **rivalutazione gratuita** del valore della partecipazione.

LA CIRCOLARE DI

LA SETTIMANA
fiscale

Direttore Responsabile: Ennio Bulgarelli
Coordinatore Editoriale: Mauro Rampinelli

GRUPPO 24 ORE

V²⁴ Valore aggiunto
per Imprese
e Professionisti

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE
Presidente: Giancarlo Cerutti
Direttore Generale Area Professionale: Eraldo Minella
Sede legale e direzione:
Via Monte Rosa n. 91 20149 MILANO
Redazione: Donatella Anesi - Martina Brunelli - Ilaria Callegari - Elisa Chizzola - Roberta Coser - Silvano Marchi - Paolo Sardi
Sede: Galleria dei Legionari Trentini n. 5 38122 Trento - Telefono 0461.20731 Fax 0461.239268
Periodico settimanale registrato presso il Tribunale

di Milano n. 578 del 18.12.2009

Abbonamenti 2010: Annuo € 189,00**Servizio Clienti Periodici:** via Tiburtina Valeria, km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ) -

Tel. 023022.5680 oppure 063022.5680 Fax 023022.5400 oppure 063022.5400

e-mail: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com**Concessionaria esclusiva di pubblicità:** Focus Media Advertising "FME Advertising Sas di Elena Anna Rossi & C."**Sede legale:** P.zza A. de Gasperi n. 15 21040 Gerenzano (VA)**Direzione e Uffici:** Via Canova n. 19 20145 Milano tel. 02.3453.8183 - fax 02.3453.8184 - e-mail: info@focusmedia.it

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.orgwww.24orefrizzera.it

Rivista licenziata il 24 febbraio 2010

MODELLI INTRASTAT 2010 – NOVITÀ

Facendo seguito alla *Circolare di La Settimana fiscale* n. 5 del 18 febbraio 2010, con riferimento alle novità relative ai Modelli Intrastat 2010, si illustrano i recenti chiarimenti forniti dall'Agazia delle Dogane.

Infatti, con Nota 19.2.2010, prot. 24265/RU, il direttore centrale dell'Agazia delle Dogane è intervenuto sulla problematica afferente alla presentazione dei **Modelli Intrastat** nel **periodo «transitorio»** venutosi a creare per effetto dei ritardi nel recepimento delle Direttive comunitarie e nell'emanazione dei relativi decreti attuativi.

Va, innanzitutto, precisato che il 19.2.2010 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 il D.Lgs. 11.2.2010 n. 18, con cui sono state recepite le Direttive nn. 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Ce ed in vigore dal 20.2.2010: si è, invece, ancora in **attesa** dei relativi **decreti attuativi**.

La nota delle Dogane afferma che la presentazione dei Modelli Intrastat agli Uffici doganali dovrà avvenire, solo in fase di **prima applicazione**, per via telematica attraverso l'utilizzo del **Servizio Telematico Doganale**; diversamente, con successivo provvedimento, verrà comunicata la data a partire dalla quale sarà consentito utilizzare anche i **canali telematici dell'Agazia delle Entrate**.

Inoltre, l'Agazia delle Dogane chiarisce alcuni aspetti legati alla presentazione dei modelli nel periodo gennaio-maggio 2010, già trattati dall'Agazia delle Entrate con la C.M. 5/E/2010, distinguendo tra:

- **Modelli già presentati alla data del 19.2.2010 (pubblicazione del D.Lgs. 18/2010):** in tal caso, se gli elenchi riepilogativi sono stati presentati in **formato cartaceo** o **spediti per posta a mezzo raccomandata** (ai fini della data farà fede il timbro postale), non vigendo ancora l'obbligo di presentazione in via telematica o in formato elettronico, l'Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel **sistema AIDA**;
- **Modelli presentati successivamente alla data del 19.2.2010:** dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia e fino al 30 aprile 2010, i Modelli Intrastat eventualmente presentati agli Uffici doganali secondo **modalità non conformi** alle previsioni di legge, dovranno essere gestiti come segue:
 - per quelli redatti in **forma cartacea** e **spediti per posta** (con raccomandata), il soggetto obbligato deve essere invitato (a mezzo raccomandata) ad inviarli per **via telematica** o in **formato elettronico** (predisposto utilizzando intra web), entro il termine di **10 giorni** dal **ricevimento dell'avviso**,

precisando che non sarà più accettato per il futuro l'invio dell'elenco riepilogativo a mezzo posta;

- per quelli presentati su **supporto magnetico** e **spediti per posta** (con raccomandata), l'Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel **sistema AIDA**, comunicando al soggetto obbligato che non sarà più accettato per il futuro l'invio dell'elenco riepilogativo a mezzo posta.

Per quanto riguarda le scadenze di presentazione dei Modelli Intrastat, l'Agazia delle Dogane conferma che la presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie agli Uffici doganali **esclusivamente** per **via telematica** va effettuata entro il **giorno 25** del **mese successivo** al **periodo di riferimento**.

Tuttavia, **fino al 30.4.2010**, essi possono essere presentati **anche** in **formato elettronico** agli Uffici doganali territorialmente competenti ma entro il **giorno 20** del **mese successivo** al **periodo di riferimento**. In tal caso, è necessario presentare **anche** gli stampati **Intra-1** e/o **Intra-2** (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato. I **frontespizi** possono essere redatti anche su **carta bianca** non specificamente predisposta, purché il contenuto degli elenchi sia **sostanzialmente identico** a quello dei Modelli Intrastat da utilizzare per la trasmissione telematica. In ogni caso, dunque, **non** sarà più possibile la **presentazione cartacea** degli elenchi riepilogativi.

In data 22.2.2010 l'Agazia delle Dogane ha adottato la determinazione prot. n. 22778/RU, reperibile sul sito www.agenziaadogane.gov.it, con cui sono stati approvati i **modelli** per la rappresentazione dei **dati** di natura **fiscale** e **statistica** da ricomprendere negli **elenchi riepilogativi** delle **operazioni intracomunitarie**. La determinazione ha, altresì, previsto che i soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie possano delegare alla **sottoscrizione** e **trasmissione** telematica degli elenchi medesimi **anche soggetti terzi**, ferma restando la responsabilità dei primi in materia: si precisa che la **procura** deve essere **autenticata** secondo le modalità di cui all'art. 38, D.P.R. 445/2000.

La trasmissione telematica dovrà avvenire, per il momento, mediante il **Servizio Telematico Doganale E.D.I.**, per il quale è necessaria una specifica autorizzazione: un **successivo provvedimento** del Direttore dell'Agazia delle Dogane di concerto con il Direttore dell'Agazia delle Entrate indicherà la data a partire dalla quale gli elenchi riepilogativi potranno essere trasmessi in via telematica mediante i **canali dell'Agazia delle Entrate** al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>

Sempre il 22.2.2010 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il **decreto attuativo** da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale e avente **decorrenza 1.1.2010**.

Il decreto individua e precisa i **oggetti obbligati**, la **periodicità** degli elenchi, il loro **contenuto** con riguardo alla parte fiscale e a quella statistica. In particolare, con riferimento alla **periodicità**, è stabilito che ciascun elenco deve essere presentato con riferimento a **periodi**

trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei **quattro trimestri precedenti** e per **ciascuna categoria** di operazioni, un **ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro** e con riferimento a **periodi mensili**, per i soggetti che **non** si trovano in tale condizione.

I soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per tutto l'anno solare.

Simone Allodi e Susj Castenetti

SistemaFRIZZERA



FINANZIARIA 2010 e RIFORMA dell'IVA

di P. Ceroli, A. Marchegiani, C. Sabbatini,
G. Acciario, V. De Michele, a cura di B. Frizzera

Il volume dedicato alla Finanziaria 2010 si caratterizza anche quest'anno per la **tempestività** nella pubblicazione e la **completezza** dei temi affrontati. Il volume analizza tutte le **novità fiscali e in materia di lavoro** recate dalla **manovra finanziaria** per il 2010 e, soprattutto, dalla **Riforma dell'IVA** in vigore dal 1° gennaio 2010 (nuova normativa sulla **territorialità**). Tutti i **testi di legge** riportati integralmente, commentati comma per comma; tutte le **novità** inquadrate nel panorama normativo preesistente; **esempi applicativi** e riquadri di sintesi.

Pagg. 340 – € 38,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilsolo24ore.com

GRUPPO 24ORE

La cultura dei fatti